



CROPANI

Provincia di Catanzaro

Via P.G. da Fiore , 2 – 88051 Cropani (CZ)

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI - STAGIONE BALNEARE 2026

N. 30 del 21/05/2026

IL SINDACO

Ritenuto necessario, nell'ambito delle competenze ed attribuzioni delegate ai Comuni dalla Regione Calabria in materia di gestione del demanio marittimo, emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso delle aree per l'esercizio delle attività balneari-ricreative esistenti lungo il litorale del Comune di Cropani, allo scopo di assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del pubblico demanio marittimo ai fini della balneazione per la stagione estiva **2026**.

VISTI:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327 di approvazione del Codice della Navigazione nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 15 febbraio 1952, n.328;
- il DPR 02 ottobre 1968, n.1639 e ss.mm.ii. concernente la disciplina della pesca sportiva;
- il DPR 24 luglio 1977, n.616;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Ministeriale in data 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- la Legge 25/08/1992 n. 284;
- il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e ss.mm.ii.;
- l'art. 30 della Legge regionale n.7/96;
- l'art.105 comma 2 lett. 1 del D. Lgs. n.112/98;
- il DPGR N.354/99 per come modificato e integrato dal DPGR n. 206 del 05/12/2000;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 09/04/1999;
- la Legge Regionale 3 marzo 2000 n.3;
- l'art.107 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 concernente le attribuzioni dirigenziali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.184 del 30 marzo 2004 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18/07/2005 n. 171 "Codice della Nautica da Diporto" (G.U. N202 del 31/08/2005);
- la L.R. n.17/05 (competenze in materia di gestione del D.M. Ad utilizzo turistico ricreativo);
- l'art.1 comma 254 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296;
- il D.M. 06 dicembre 2010 concernente l'attestazione per l'esercizio della pesca sportiva o

- ricreativa;
- il D.Lgs. 09 gennaio 2012 n.4 concernente le misure per il riassetto delle normative in materia di pesca e acquacoltura;
- il Decreto Legislativo 31.03. 1998, n° 114 inerente la riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15.3.1997 n° 59;
- la Legge Regionale Calabria 11.06. 1999, n° 18 Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche;
- la Legge Regionale Calabria 11.06.1999, n° 17 Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa;
- la Legge Regionale Calabria di modifica degli articoli 3, 4, 6 e 15 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5. "Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendite al dettaglio di impianti stradali di distribuzione di carburante e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande".
- la Legge Regionale Calabria 16/1/1985, n. 5 "Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendita al dettaglio, di impianti stradali di distribuzione di carburanti e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande".
- la Legge Regionale Calabria 16/4/2002, n°19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio — Legge Urbanistica della Calabria e successive modifiche ed integrazioni";
- la Legge 5.02.1992, n. 104 e ss.mm.ii., dettante norme relative all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone diversamente abili;
- il Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 di attuazione Direttive CEE in materia di smaltimento rifiuti,
- la Legge 11.05.1999, n 152 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258" Rilevata la specifica competenza dell'ARPA.CAL relativa al campionamento delle acque di balneazione dei Punti Carta interessati ed individuati nel tratto della costa del Comune di Cropani, così come previsto dal D.P.R. 470/82;
- il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 30/05/2008, n° 116 e ss.mm.ii. di "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE";
- il Decreto Ministeriale 29 Luglio 2008, n° 146 e ss.mm.ii. "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n° 171, recante il "Codice della nautica da diporto";
- il D.P.R. n° 470 del 8 giugno 1982 modificato dalla Legge 29. 12.2000 n. 422, inerente le disposizioni degli adempimenti, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea — Legge comunitaria 2000;
- il Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina le leggi in materia di ordinamento degli Enti locali;
- il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali per l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;
- l'articolo 24 del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubblicato sul B.U.R.C. del 14.07.2007 in base al quale i Comuni costieri emettono l'Ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa e balneare;
- il Decreto — Legge 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante "Governance nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle

- strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure“;
- l'Ordinanza di Balneazione **n. 58 del 14/05/2026** del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotona avente ad oggetto **“Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026”**;
- l' Ordinanza n. 51/2018 in data 13.06.2018 recante “Disciplina delle attività ludico diportistiche nel compartimento marittimo di Crotona”
- l' Ordinanza n. 28/2010 in data 05.05.2010 recante “Disciplina delle attività subacquee non professionali”
- l' Ordinanza n. 17 in data 30.03.2009 recante “Manifestazioni nel Circondario marittimo di Crotona”

Tenuto conto e considerato che la vigente normativa di settore stabilisce:

- l'obbligo per i concessionari di garantire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l' area compresa nella concessione, anche al fine di balneazione,
- il vincolo per gli Enti Locali, nel predisporre i piani di utilizzazione del demanio marittimo, a individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili nonché a individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al libero transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione.

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare ed il corretto uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico-ricreative e balneari esistenti ed in regolare concessione per la **stagione estiva 2026**, al fine di garantirne l'armonizzazione nell'ambito del litorale del Comune di Cropani;

O R D I N A

Art. 1 - Disposizioni Generali

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare **2026** lungo il litorale del Comune di Cropani.

La stagione balneare copre l'intero anno solare **2026**.

La stagione balneare **“Bandiera Blu 2026”** comprende il periodo dal 1 luglio al 30 agosto 2026.

Le concessioni demaniali marittime ad uso turistico—ricreativo stagionali devono prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di quattro mesi e massimo di sei, nell'intervallo compreso tra il **18 maggio 2026 e il 20 settembre 2026** (periodo di balneazione stagionale), per come disposto dall'art. 6 c. 2 del D.L. 21/05/2025 n. 73.

Le concessioni demaniali marittime ad uso turistico — ricreativo, ad utilizzo annuale, possono includere attività accessorie anche diverse dalla balneazione (es. ristorazione, attività ludiche, sportive, elioterapiche, etc.) purché in possesso dei relativi titoli autorizzativi, nonché dei permessi necessari per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e della concessione stessa.

Al di fuori del periodo di balneazione stagionale di cui precedente punto per cui sono garantiti i presidi minimi di sicurezza da parte dei titolari delle concessioni ed i controlli di qualità delle acque da parte di Arpacal, é consentita la libera balneazione a condizione che gli esercenti dei lidi balneari predispongano una segnaletica mirata ad avvisare la popolazione sull'assenza di controlli e di presidi di sicurezza, dandone

comunicazione anche al Comune ed alle Autorità Marittime territorialmente competenti. Ove ritenuto opportuno, in considerazione delle specificità locali, l'Amministrazione comunale potrà provvedere autonomamente alla verifica della qualità delle acque di balneazione nel territorio di competenza, in accordo a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, notiziando la Regione Calabria e le Autorità Marittime territorialmente competenti.

L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

Le strutture balneari devono garantire nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività nei limiti dimensionali e nelle date indicati nella rispettiva concessione demaniale marittima.

Tutti gli aspetti inerenti la **sicurezza della navigazione e della balneazione**, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati da specifica Ordinanza della Capitaneria di porto di Crotona n° **58/2026** emessa in data **14/05/2026**.

Il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, come stabilito dal Decreto Legislativo 30 Maggio 2008, n° 116, è assicurato dal **01 Maggio al 30 Settembre della stagione balneare 2026;**

Art. 2 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge libere.

Sulle spiagge libere del litorale del Comune di Cropani **E' VIETATO:**

- esercitare attività di balneazione nelle zone interdette con apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima territorialmente competente, nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con l'Ordinanza Comunale, appositamente segnalate con idonea cartellonistica, redatta anche in lingua inglese ed apposta nelle zone interessate a cura del Comune di Cropani;
- alare e varare imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi devono essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai titolari di concessione demaniale marittima;
- lasciare imbarcazioni nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, e di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- effettuare riparazioni su apparati a motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed a natanti in genere, in violazione alle vigenti norme di tutela ambientale;
- mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunali e gli habitat naturali ivi esistenti;
- lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e attrezzature comunque denominate;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, con esclusione dei mezzi nautici di soccorso, al fine di garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari;
- campeggiare con tende, roulotte, camper, ed altre attrezzature o installazioni

utilizzate a tale fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificamente destinate con regolare titolo abilitativo,

- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile (automobile, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere), ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta é esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora sia intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se ciò può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Tali giochi possono essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, all'interno delle aree in concessione;
- condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente segnalate e destinate a tale utilizzo (vds. art. 6 dell'Ordinanza). Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune, i cani brevettati per il salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi può essere effettuato sulle spiagge destinate alla balneazione nel corso della stagione balneare previa autorizzazione comunale;
- esercitare attività di intrattenimento e spettacolo, organizzare manifestazioni nautiche, o spettacoli pirotecnici, senza aver prima richiesto e ottenuto le autorizzazioni delle autorità competenti;
- tenere il volume della radio, ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto si estende anche alle discoteche eventualmente presenti sul demanio marittimo;
- esercitare attività promozionali, quali scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, nonché organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere (compresi i mozziconi di sigarette, mascherine e guanti), sia pure contenuti in buste,
- creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all'utilizzo dell'arenile e delle acque del mare antistanti, da parte dei soggetti diversamente abili;
- distendere o tingeggiare reti;
- accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non riservate altro scopo;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
- effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;
- sostare nei corridoi di lancio ad uso pubblico ovvero attraversarli a nuoto;
- esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc...), organizzare giochi di gruppo, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione del competente Settore comunale;
- spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc..) posti a tutela della pubblica incolumità e salvaguardia della vita umana in mare.
- l'utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannucce) che non sia realizzato in materiale biodegradabile e compostabile, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino durante il

periodo ordinariamente riservato alla balneazione;

Art. 3 - Disposizioni sulla fruibilità e decoro delle spiagge libere.

Il Comune di Cropani, al fine di conferire fruibilità e decoro alle spiagge libere sul litorale comunale per la stagione balneare **2026**, provvede a:

- assicurare sulle spiagge libere l'igiene e la pulizia, la raccolta rifiuti, anche attraverso l'installazione di cartelli e avvisi tesi a sensibilizzare l'utenza balneare sull'assoluto divieto di abbandonare i rifiuti sull'arenile;
- rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici alla spiaggia ed al mare esistenti, garantendo la costante pulizia e sistemazione per la loro regolare percorribilità;
- predisporre nelle spiagge libere destinate alla balneazione e sprovviste del servizio pubblico di salvamento, di adeguata segnaletica in luoghi ben visibili, con la seguente dicitura, anche in lingua inglese, **"ATTENZIONE: Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio"- "Limite acque riservate alla balneazione non segnalato"— "PERICOLO ALTI FONDALI: Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto"**
- predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili.

Art. 4 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari.

4.0 Disciplina generale degli arenili.

Le strutture balneari in concessione debbono rimanere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Fuori da tale orario è possibile l'attività di balneazione a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate a tal fine dall'Autorità Marittima Territorialmente Competente con Ordinanza n° **58/2026 del 14/05/2026**. Nei periodi di apertura dedicati esclusivamente alle attività accessorie, gli stabilimenti e le spiagge libere con servizi possono esercitare le attività commerciali e quelle accessorie (quali le attività elioterapiche, l'esercizio di bar e ristoranti), con le medesime condizioni regolamentari e di orario applicate agli altri esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale.

Nei periodi di cui al punto precedente, al di fuori dei limiti temporali della stagione balneare, il concessionario deve esporre all'ingresso e sulla spiaggia, in luogo ben visibile, i cartelli, redatti anche in lingua inglese, recanti l'avviso: **"ATTENZIONE: Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio"**.

I concessionari o gestori di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza; inoltre, all'esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione della struttura balneare.

Il concessionario od il gestore della struttura balneare è tenuto a curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.

I concessionari hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e, altresì, di dotare le proprie strutture balneari di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti. Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali e devono essere trasportati nei luoghi appositamente indicati per il prelievo, negli orari e con le modalità fissate dell'Amministrazione comunale.

Per punto ombra si intende la superficie riparata dal sole e dotata di almeno una sedia a sdraio. Eventuali tende e simili corrispondono a più punti ombra in relazione

alla loro superficie.

Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia — con sistema di paletti a giorno (paletti in legno a testa arrotondata e ad interasse non inferiore a ml. 1,00, collegati con opportuna cima) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare. Non é consentita alcuna diversa perimetrazione. **Al fine di assicurare il libero passaggio per l'accesso alle spiagge libere, non è consentito installare sull'arenile recinzioni di qualsiasi tipo, nella fascia di rispetto dei 30 ml dalla linea demaniale e comunque fino alla linea di confine della pineta.**

Il fronte mare deve rimanere, comunque, sempre libero al transito.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accessibilità al mare da parte dei soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n. 104/92, devono, altresì, garantire la visitabilità degli impianti attraverso la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, realizzati con pedane facilmente amovibili; inoltre, i concessionari od i gestori delle strutture balneari possono predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione dei soggetti diversamente abili, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi possono congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione comunale e gli stessi, comunque, devono essere rimossi al termine della stagione balneare. La percorribilità e fruibilità di tali percorsi deve essere garantita dall'assenza di qualsiasi ostacolo.

I concessionari o i gestori di strutture balneari hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei soggetti diversamente abili gli appositi ausili speciali (sedia per il trasporto di disabili e persone anziane adatte al mare). A tal fine, ogni struttura balneare deve essere dotata di almeno un ausilio alla balneazione.

Per le spiagge libere, libere attrezzate, o comunque nell'esercizio delle attività commerciali in prossimità degli arenili, in linea di principio, é fatto divieto di utilizzo di WC chimici.

4.1 Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

Oltre a quanto previsto al punto precedente, l'esercizio degli stabilimenti balneari é subordinato ai seguenti adempimenti del concessionario:

- presentazione della Segnalazione Certificazione di Inizio Attività (SCIA), tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), salvo verifica da parte del Comune dei requisiti di onorabilità e professionalità, conformemente a quanto stabilito dalla Legge regionale n° 28 del 7.02.2005, come modificata dalla Legge regionale n° 34 del 5.06.2007 e s.m.i.
- rigoroso rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n° 852/2004.
- Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Deve essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e comunque la presenza di almeno due estintori per ciascun stabilimento.
- I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al

- fine di consentire la loro immediata identificazione.
- I servizi di illuminazione devono essere realizzati con il minimo inquinamento luminoso.
 - E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
 - E' fatto obbligo ai titolari di concessione demaniale marittima per l'esercizio di attività turistico-balneare, di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello scritto in almeno due lingue (una in inglese) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n' 284 ed al Decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991 e s.m.i.
 - Nei locali presenti nella struttura balneare (bar, ristoranti, ecc...), con accesso alla spiaggia, le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande indicate nel titolo concessorio.
 - Durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, se monouso, devono essere in materiale biodegradabile e compostabile.
 - Ogni stabilimento balneare deve tenere esposta, in posizione ben visibile in prossimità dell'accesso principale, almeno una bacheca per l'affissione di Avvisi, Ordinanze, numeri di telefono dei servizi pubblici, ecc.
 - E' vietata l'affissione di materiale pubblicitario.
 - In ogni stabilimento balneare é obbligatoria la predisposizione di apposita bacheca nella quale devono essere riportati i dati relativi alle analisi sulla qualità delle acque di balneazione, l'inizio e la fine della stagione balneare.
 - I concessionari di strutture balneari hanno l'obbligo di dare evidenza di eventuali misure limitative adottate in ordine alla accessibilità degli animali d'affezione.
 - In caso di spiaggia "animal friendly", attrezzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, i concessionari o gestori della struttura balneare devono esporre apposita cartellonistica.
 - **Devono essere presenti le attrezzature e i dispositivi indicati all'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione n. 58/2026 del 14/05/2026 emessa dall'Autorità Marittima Territorialmente Competente – Capitaneria di Porto di Crotona.**

4.2 Requisiti igienico-sanitari minimi negli stabilimenti balneari.

Le cabine e gli spogliatoi comuni e le attrezzature, gli arredi ed i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione, decoro e pulizia tale da assicurarne la piena funzionalità.

Tutta l'area demaniale marittima dello stabilimento balneare in concessione a disposizione degli ospiti, compresi gli arenili antistanti e circostanti la struttura balneare, per una larghezza non inferiore a ml. 20,00 non oggetto di altra concessione, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la piena funzionalità ed il necessario decoro per gli utenti balneari.

In caso di mareggiate eccezionali i concessionari sono comunque tenuti ad

assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi tecnici strettamente necessari.

La sabbia deve essere naturale e, se importata, dovrà essere accompagnata da certificato di provenienza ed il posizionamento in sito regolarmente autorizzato, ai sensi della vigente normativa in materia.

In particolare le pavimentazioni devono essere quotidianamente lavate, la sabbia degli arenili deve essere setacciata e rivoltata al termine di ogni giornata.

I servizi igienici e le docce devono essere provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale o meccanico, dotati di distributori di sapone, asciugami monouso o del tipo ad insufflazione d'aria e carta igienica.

Tutti gli scarichi derivanti dai servizi igienici, docce comprese, devono depositare in pubblica fognatura ed il loro allaccio deve essere regolarmente autorizzato dal Comune.

Qualora siano presenti docce non recapitanti in fognatura, è consentito lo scarico a mare previo sistema di captazione del materiale grossolano; in tale situazione è vietato l'uso di sapone e shampoo.

Le docce devono essere approvvigionate con acqua potabile.

I servizi igienici le docce devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione, decoro, pulizia e sanificazione, tale da assicurarne la loro efficienza e funzionalità durante l'orario di esercizio dello stabilimento balneare. A tale scopo devono essere utilizzati prodotti disinfettanti a base di cloro attivo o altri equivalenti.

I depositi dell'acqua potabile, qualora presenti nella struttura balneare, devono essere puliti e disinfettati prima dell'apertura dello stabilimento e tale operazione deve essere debitamente certificata e resa disponibile a richiesta degli agenti accertatori durante i controlli di polizia. Tutti i servizi (lavabi, docce, lavapiedi) devono essere approvvigionati con acqua potabile.

Le eventuali piscine presenti all'interno dello stabilimento balneare, devono essere provviste di adeguato impianto di clorazione, filtrazione e ricircolo; l'ingresso nella piscina deve avvenire tramite passaggi obbligati con doccia e/o lavapiedi.

Il cloro residuo in vasca deve essere mantenuto a valori compresi tra 0,4 e 0,8 ppm.e rilevato con cadenza oraria ed annotato in apposito registro.

In ogni stabilimento balneare, in aggiunta alle dotazioni sanitarie previste nell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 58/2026 emessa in data 14/05/2026 dalla Capitaneria di Porto di Crotona, deve essere allestita una cassetta di pronto soccorso contenente il materiale e/o strumenti necessari allo scopo, come debitamente prescritti dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

All'interno degli stabilimenti balneari è vietato effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sulle imbarcazioni ed i natanti ormeggiati negli antistanti specchi d'acqua eventualmente in concessione.

Art. 5 - Disciplina del commercio al dettaglio sulle aree demaniali marittime.

La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella legge regionale 7.02.2005 n° 28, come modificata dalla legge regionale n° 34 del 5.07.2007 "Testo unico in materia di commercio", ivi compreso quello esercitato su aree demaniali marittime, da intendersi come l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività. Le modalità di accesso al Demanio marittimo per l'esercizio dell'attività, ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 131, serie I,

del 06.06.2002, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale con il "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

L'esercizio del commercio itinerante di prodotti del settore alimentare su aree demaniali marittime é in ogni caso soggetto al rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

Art. 6 - Aree demaniali marittime libere dove é consentito l'accesso ai cani.

Nei tratti di spiaggia libera alla balneazione, appositamente segnalati con idonea cartellonistica, é consentito l'accesso da parte dei bagnanti accompagnati da cani. In tali tratti di litorale devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- l'utilizzo di tali aree per la pubblica fruizione da parte dei bagnanti accompagnati da cani é consentita dall'alba al tramonto nel periodo **01 Giugno al 30 Settembre**;
- tali tratti di arenile, non essendo attrezzati di zone d'ombra, acqua e servizio di salvataggio, deve essere cura del proprietario del cane, per il benessere dell'animale;
- creare zone ombreggiate e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la doccia del cane;
- possono accedere alla spiaggia a ciò destinata esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed in regola con le vaccinazioni;
- i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni e/o lesioni a persone, animali e/o cose provocate dall'animale stesso;
- i proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
- i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
- i proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona indicata; essi devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei.

Art. 7 - Conservazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico

Al fine di adottare adeguate misure di cautela atte a prevenire ogni possibile attività tale da mettere in pericolo l'ambiente marino, le specie protette ed i rispettivi habitat, in base alle vigenti direttive unionali, anche in collaborazione con le Associazioni Ambientaliste presenti sul territorio, si raccomanda di:

- non utilizzare i mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge nelle zone speciali di conservazione (ZSC), data la possibile nidificazione in dette aree di tartarughe marine Caretta Caretta;
- adottare ogni possibile utile misura che possa incidere positivamente sulla conservazione della biodiversità per non arrecare danno al patrimonio naturale;

Art. 8 - Disposizioni finali

La presente Ordinanza per la disciplina delle attività balneari sul litorale del Comune di Cropani, per la stagione estiva **2026**.

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture turistico-ricreative e balneari o dei relativi gestori autorizzati in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva **2026**.

L'omessa esposizione, secondo le modalità di cui al punto precedente, costituisce violazione alla presente Ordinanza.

Essa integra le disposizioni normative in materia di amministrazione ed uso del demanio marittimo, di cui al Codice della Navigazione ed al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alla Legge Regionale 21/12/2005, n° 17 e ss.mm.ii. ed al P.I.R. "Piano di Indirizzo Regionale" ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima territorialmente competente in materia di "Sicurezza Balneare". Essa non deve intendersi derogatoria di norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia amministrativa, urbanistica, ambientale, sanitaria, paesaggistica e di tutela territoriale.

La presente Ordinanza viene emanata ai soli fini demaniali marittimi e, pertanto, non esime i soggetti interessati dal munirsi di ogni concessione, autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominati, previsti da norme di legge o di regolamento, per l'esercizio dell'attività o per l'esecuzione degli interventi in essa contemplati.

Le disposizioni contenute nella Ordinanza Balneare devono intendersi automaticamente innovate dai provvedimenti, ordinanze od atti aventi forza di legge, a livello nazionale e/o regionale, che dovessero intervenire nel periodo di validità della stessa, incidendo in via diretta e/o indiretta sull'uso del demanio marittimo.

I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161,1164,1174,1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n°114/98 e s. m. i.;

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500. E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. Sarà, inoltre, cura dei singoli concessionari garantirne l'ottemperanza all'interno dell'area in concessione ed in quella prospiciente.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed a chiunque competa, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, significando che i contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione ed ai sensi del D.Lgs 18 Luglio 2005 n. 171 "Codice della nautica da Diporto" aggiornato con D. Lgs 311/2017 n. 229, nonché dall'articolo 650 del Codice Penale.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa:

- alla Prefettura di Catanzaro;
- alla Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente - Settore 1 Demanio Marittimo;
- alla Direzione Marittima di Crotone;
- alla Stazione Carabinieri di Cropani;
- al Comando di Polizia Locale SEDE;
- all'ASP competente per territorio;
- Ai titolari di concessione demaniale marittima presenti sul litorale di Cropani.

Art. 9 – Entrata in vigore e abrogazioni

La presente ordinanza entra in vigore alla data di emanazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n°1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199).



Il Sindaco
Geom. Raffaele Mercurio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Mercurio", written over the printed name.